

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » degli Affari Esteri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(FORMICA)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1979

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica
tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma
il 29 luglio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo sui trasporti stradali tra Italia e Repubblica democratica tedesca regola, in maniera analitica, tutti i tipi di rapporti derivanti dal trasporto di persone e merci effettuato fra i due Paesi con mezzi stradali.

La premessa dell'Accordo si trova nella esigenza di pervenire ad una equilibrata ripartizione, tra imprese di trasporto italiane e tedesco-orientali, del traffico bilaterale, tra l'altro notevolmente aumentato negli ultimi anni grazie al generale incremento dell'interscambio. L'equilibrata ripartizione del traffico stesso verrà assicurata mediante il meccanismo dei contingenti a disposizione delle due parti.

L'iniziativa raggiunta dà pertanto un preciso indirizzo ed una equa regolamentazione al movimento, tra i due Paesi, di tutti quei mezzi stradali che trasportano persone e merci per i diversi motivi inerenti all'attività commerciale, turistica, economica in senso lato.

Data la complessità della materia e considerata l'esigenza di un costante aggiornamento e di una verifica dell'applicazione dell'Accordo, è prevista la creazione di un'apposita Commissione mista con il compito di agevolare l'attività nel settore delle competenti Autorità dei due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 dell'Accordo stesso.

A C C O R D O

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca;

animati dal desiderio di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Stati;

allo scopo di regolare e di facilitare i trasporti di viaggiatori e di merci tra i due Stati ed il transito attraverso i rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e degli interessi vicendevoli;

animati dalla volontà di applicare tutte le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, ed in particolare quelle relative allo sviluppo dei trasporti;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. Le Parti Contraenti si concedono il diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e di merci, compreso il traffico in transito, sul territorio dei due Stati, a mezzo di autoveicoli immatricolati nel rispettivo territorio secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.
2. I trasporti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati soltanto dai trasportatori abilitati in base alla legislazione nazionale ad effettuare sul territorio del loro Stato i trasporti stradali definiti nel presente Accordo.

I. — TRASPORTI DI VIAGGIATORI

Articolo 2.

1. I trasporti di viaggiatori effettuati con autobus tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca, nonché il transito sul loro territorio, salvo quelli definiti all'articolo 3, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione ovvero della concessione secondo quanto previsto dagli ordinamenti delle due Parti Contraenti.
2. L'istituzione dei servizi regolari di viaggiatori è concordata dalle Autorità competenti di ciascuna Parte Contraente.

Articolo 3.

1. Sono esonerati dal regime dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 i trasporti turistici occasionali in tutti i casi in cui uno stesso gruppo di persone è trasportato dallo stesso autobus, ed in particolare:

a) nel caso di un viaggio circolare i cui punti di partenza e di arrivo siano situati nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo;

b) nel caso di un viaggio il cui punto di partenza sia situato nel territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo e il punto di arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il veicolo rientri vuoto nello Stato d'immatricolazione.

2. I conducenti degli autobus di cui al presente articolo devono portare con sè una lista nominativa dei viaggiatori che trasportano.

Articolo 4.

Le condizioni di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui all'articolo 2, ed in particolare la loro validità, le tariffe e le altre modalità di trasporto, nonchè i documenti di controllo di tutte le categorie dei servizi, verranno stabiliti dalla Commissione mista prevista dall'articolo 24.

II. — TRASPORTI DI MERCI

Articolo 5.

Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di terzi o per conto proprio tra i due Stati, ovvero in transito sul loro territorio, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.

Articolo 6.

1. L'autorizzazione per effettuare i trasporti internazionali di merci consente ogni volta l'ingresso ovvero il transito sul territorio dell'altra Parte Contraente di un solo veicolo, carico o vuoto.

A tal fine per veicolo si intende ogni autocarro o trattore ed ogni rimorchio o semirimorchio; qualora l'autocarro o il trattore traini un rimorchio o, rispettivamente, un semirimorchio, immatricolato nello stesso Stato dell'autoveicolo trainante, il complesso veicolare è considerato come unico veicolo.

2. L'autorizzazione al trasporto conferisce al trasportatore il diritto di caricare al ritorno merci sul territorio dell'altra Parte Contraente destinate al territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo.

3. I trasportatori domiciliati nel territorio di una Parte Contraente non sono autorizzati a caricare sul territorio dell'altra Parte Contraente merci destinate ad un Paese terzo, nè a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo.

Articolo 7.

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati fuori contingente, i seguenti trasporti:

- a) traslochi di masserizie;
- b) trasporti funebri effettuati a mezzo di autoveicoli specialmente attrezzati a questo fine;
- c) trasporti di materiale ed oggetti destinati a fiere o esposizioni;
- d) trasporti di cavalli da corsa, come pure di autoveicoli, di motociclette, di biciclette e di altri articoli sportivi destinati a manifestazioni sportive;
- e) trasporti di strumenti musicali, di scenari e di altri accessori teatrali;
- f) trasporti di materiale destinato a registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche o televisive.

2. Per i trasporti di cui alle lettere c), d), e) ed f) la disposizione del paragrafo 1 si applica a condizione che gli oggetti e gli animali siano successivamente ritrasportati nello Stato di immatricolazione.

Articolo 8.

1. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica democratica tedesca che circolano nel territorio della Repubblica italiana sono rilasciate dalle competenti Autorità della Repubblica democratica tedesca sui formulari inviati dalle competenti Autorità italiane entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista.

2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano nel territorio della Repubblica democratica tedesca sono rilasciate dalle competenti Autorità italiane sui formulari inviati dalle competenti Autorità della Repubblica democratica tedesca entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista.

3. Ogni Parte Contraente dispone di un contingente globale equivalente. Detto contingente potrà essere aumentato soltanto nei limiti in cui l'insieme dei trasportatori di ciascuno Stato partecipi al traffico in misura sostanzialmente equilibrata.

Articolo 9.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 sono di tre tipi:

- a) autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio;

b) autorizzazioni a tempo valide per più viaggi di andata e ritorno da effettuare durante il periodo di validità indicata che non può, in alcun caso, superare l'anno;

c) autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio.

2. Allo scopo di pervenire ad una effettiva equivalenza dei contingenti delle due Parti Contraenti, la Commissione mista stabilirà un coefficiente di equivalenza fra le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 1.

Articolo 10.

Le autorizzazioni menzionate nel presente Accordo devono essere vidimate, all'ingresso e all'uscita, dalle Autorità dello Stato per il quale sono state rilasciate.

III. — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11.

Per il controllo sanitario, doganale e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti Contraenti. Per la soluzione delle questioni non regolate da tali accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti Contraenti.

Articolo 12.

I trasporti di malati gravi, di animali e di merci deperibili avranno la precedenza al controllo sanitario, doganale e di frontiera.

Articolo 13.

1. I veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e di merci devono essere idonei al trasporto da effettuare. Le loro dimensioni, il peso complessivo e il loro equipaggiamento, allorchè essi vengono impiegati sul territorio dell'altro Stato, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in detto Stato.

2. Se i veicoli utilizzati per il trasporto dei viaggiatori o di merci superano, con o senza carico, le dimensioni o i pesi massimi prescritti dalle norme vigenti nel territorio dell'altro Stato, i trasportatori hanno bisogno altresì di un permesso speciale rilasciato dalle Autorità competenti di detto Stato. La stessa disposizione si applica per il trasporto di merci pericolose.

3. Se il permesso speciale indicato al paragrafo 2 prevede che il veicolo di cui trattasi debba percorrere un itinerario determinato, il trasporto in questione deve essere effettuato lungo tale itinerario.

Articolo 14.

I trasportatori, i conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, i viaggiatori, nonché i veicoli e le merci trasportate sono sottoposti alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente sul territorio della quale si trovano.

Articolo 15.

I trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci fra punti situati sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 16.

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza proibizioni e restrizioni, e a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea permanenza nel rispettivo territorio.

Articolo 17.

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali in misura proporzionata alla durata del loro soggiorno nel Paese di importazione.

2. Sono egualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio ed una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati al loro uso personale.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in franchigia temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Articolo 18.

Sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti con-

tenuti nei serbatoi normali del veicolo, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Articolo 19.

1. I pezzi staccati destinati alla riparazione di un veicolo che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni nè proibizioni, salvo l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, in conformità alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, a meno che dette parti siano state cedute gratuitamente a questo Stato oppure distrutte a spese degli interessati sotto controllo ufficiale.

Articolo 20.

1. I trasportatori aventi sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e che trasportano merci o viaggiatori in base al presente Accordo sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse relative ai veicoli, alla circolazione e ai trasporti, previste dalla legislazione dell'altra Parte Contraente.

2. Allo scopo di pervenire ad una uguaglianza di trattamento la Commissione mista esaminerà la possibilità di concedere delle facilitazioni fiscali basate sul principio della reciprocità e che siano consentite dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due Stati.

Articolo 21.

I conducenti sono tenuti a portare con sè i documenti che, in conformità alle disposizioni interne dei due Stati, sono necessari a varcare la frontiera, come pure i documenti che, secondo le disposizioni interne dello Stato di immatricolazione, sono necessari per condurre il veicolo e per individuarne le caratteristiche tecniche ed inoltre i documenti prescritti dal presente Accordo. Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli organi competenti dell'altra Parte Contraente.

Articolo 22.

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, e se necessario a mezzo della Commissione mista, le modalità relative allo scambio dei documenti necessari e dei dati statistici.

Articolo 23.

1. Allorchè le Autorità competenti di una delle Parti Contraenti constatano che un trasportatore o un conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altro Stato contravviene alle disposizioni del presente Accordo o alle norme interne, esse possono chiedere alle Autorità competenti di tale Stato di adottare una delle sanzioni supplementari seguenti:

a) avvertimento;

b) ritiro, a titolo temporaneo ovvero definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato ove la violazione è stata commessa.

2. Le Autorità competenti ad applicare la sanzione sono tenute a comunicare alle Autorità richiedenti se e quali sanzioni siano state applicate.

Articolo 24.

1. Le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica quali sono le Autorità competenti a regolare le questioni relative all'applicazione del presente Accordo.

2. I rappresentanti delle Autorità competenti di cui al paragrafo 1 si riuniranno in Commissione mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Stati, al fine di:

a) concordare le modalità di esecuzione dei servizi per i trasporti di viaggiatori nonchè i contingenti delle autorizzazioni di cui all'articolo 8;

b) stabilire di comune accordo i formulari delle concessioni e delle autorizzazioni ed esaminare le modalità del loro rilascio;

c) esaminare i problemi fiscali di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

d) risolvere le difficoltà che potranno eventualmente verificarsi.

3. La Commissione mista potrà inoltre proporre alle Autorità competenti i provvedimenti suscettibili di facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Stati.

4. Le proposte della Commissione mista sono soggette all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

Articolo 25.

I trasporti previsti dal presente Accordo sono consentiti a condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente il veicolo che effettua il trasporto sia oggetto di una assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 26.

1. Le fatturazioni ed i trasferimenti valutari dei pagamenti previsti per i trasporti effettuati in base al presente Accordo devono avvenire in una valuta convertibile nei due Stati e liberamente trasferibile.
2. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le due Parti Contraenti, i pagamenti di cui al paragrafo 1 avranno luogo secondo le disposizioni di tale accordo di pagamento.

Articolo 27.

Tutte le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, non risolte dalla Commissione mista, saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 28.

Il presente Accordo non potrà invalidare gli impegni internazionali assunti dall'una o dall'altra Parte Contraente.

Articolo 29.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo che le Parti Contraenti si saranno notificate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un anno. Sarà successivamente prorogato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti Contraenti da notificarsi al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.

FATTO a Roma il 29 luglio 1977, in due originali, dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo della
Repubblica italiana*

Ambasciatore Mario MONDELLO,
Direttore generale degli Affari
Economici al Ministero degli
Affari Esteri

*Per il Governo della
Repubblica democratica tedesca*

Klaus GYSI, Ambasciatore
Straordinario e Plenipotenziario
della Repubblica democratica
tedesca nella Repubblica italiana